



Luogo di emissione	Numero: 117/VAA_08	Pag. 1
Ancona	Data: 10/11/2008	

**DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F.
VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
N. 117/VAA_08 DEL 10/11/2008**

Oggetto: LR6/2007 Dlgs 152/2006 DPR 357/1997. Procedure di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di Incidenza del Piano Forestale Regionale. Autorità procedente: Giunta Regione Marche, Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca.

**IL DIRIGENTE DELLA P.F.
VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l'art. 16/bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001 n. 20 e ss.mm.ii.;

VISTA la DRGM n. 508 del 08/05/2006 mediante la quale viene istituita la Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali e la DRGM n. 1269 del 02/11/2006 con la quale è stato conferito l'incarico di direzione della posizione di funzione stessa;

- D E C R E T A -

DI ESPRIMERSI in ordine alle osservazioni e controdeduzioni presentate così come previsto all'articolo 12, comma 1 del D.lgs 152/2006 in merito al Piano Forestale Regionale, autorità procedente Giunta Regione Marche, Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca;

DI ESPRIMERE ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.lgs 152/2006., in merito al Piano Regionale Forestale **giudizio di compatibilità ambientale positivo**, come di seguito motivato: **il Piano Forestale Regionale rispetta i principi di sostenibilità sanciti a livello regionale e la sua attuazione non comporta effetti negativi significativi sull'ambiente**. Al fine di minimizzare il rischio di insorgere di effetti negativi in sede di attuazione degli interventi e per poter accertare, anche in futuro, l'assenza di tali effetti è necessario ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1. Integrare il punto 10 del paragrafo 12.1 (*Indirizzi di gestione forestale sostenibile validi per tutti i boschi*), a seguito dell'elenco delle tipologie di boschi, con la seguente frase: "Nei casi soggetti ad autorizzazione, allegato alla domanda deve essere presentato uno studio preventivo, finalizzato alla scelta della migliore tipologia gestionale, che analizzi in particolare le emergenze e le vulnerabilità idrogeologiche, vegetazionali e faunistiche e che adotti il medesimo schema metodologico di cui al DPR 357/1997, allegato G."



Luogo di emissione	Numero: 117/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 10/11/2008	2

2. Il piano di monitoraggio indicato al capitolo 7 del rapporto ambientale di VAS deve essere integrato indicando i tempi e i ruoli dei vari soggetti coinvolti. In particolare è necessario prevedere la trasmissione di un report di sintesi sul monitoraggio degli effetti con cadenza quinquennale da parte dell'Autorità procedente all'Autorità competente, in cui vengono riportati anche gli indicatori sugli effetti valutati.
3. La valutazione degli effetti sui vari aspetti ambientali e in particolare sulla biodiversità (di cui alla lettera b del capitolo 7 del rapporto ambientale del Piano Forestale) dovrà essere sviluppata anche utilizzando gli indicatori previsti per il monitoraggio delle misure forestali del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2007-2013, ed in particolare:
 - a. Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo:
 - i. alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale (ha);
 - ii. a migliorare la qualità dell'acqua (ha);
 - iii. ad attenuare i cambiamenti climatici (ha);
 - iv. a migliorare la qualità del suolo (ha);
 - v. a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre (ha).
 - b. Ripristino della biodiversità (contributo al mancato peggioramento dell'indice).
 - c. Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale (contributo % al mantenimento/miglioramento della biodiversità di habitat forestali di alto pregio naturale)
4. I piani di gestione o di assestamento forestale redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile che siano coerenti con il presente Piano Forestale Regionale (PFR), salvo introduzione di una nuova normativa che li escluda dalle procedure di VAS, possono utilizzare nel procedimento di verifica di VAS tutte le informazioni e le valutazioni già effettuate nella presente procedura di VAS del Piano Forestale Regionale.

DI ESPRIMERE parere positivo per la Valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del DPR n. 357/97 e successive modifiche e integrazioni per il Piano Forestale Regionale con le seguenti prescrizioni:

1. ferme restando le norme previste dal DPR 357/1997 e ss.mm.ii., gli strumenti particolareggiati di pianificazione che ricadono parzialmente nei Siti designati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e/o 79/409/CEE, dovranno considerare il territorio oggetto di piano come un sistema ecologico omogeneo e pertanto nella pianificazione dovranno tenere conto delle emergenze naturalistiche presenti;
2. gli interventi forestali che vengono effettuati al di fuori della pianificazione, dovranno comunque essere coerenti con gli indirizzi della Carta degli indirizzi di intervento dell'Inventario Forestale regionale (qualora applicabili in relazione alla situazione realmente rilevata sul terreno), oltre che con gli indirizzi gestionali delle singole aree protette.
3. tra gli interventi da incentivare di cui al capitolo 6 del PFR, introdurre un azione chiave "interventi finalizzati alla conservazione e ricostituzione degli originari ecosistemi forestali naturali";
4. gli interventi selvicolturali di prevenzione incendi boschivi (di cui al cap. 7.3 del PFR), qualora ricadono all'interno di Aree Naturali Protette devono essere effettuati anche in coerenza con la pianificazione antincendio dei Parchi;
5. inserire gli "Incentivi per l'allungamento dei turni negli ecosistemi rari o di particolare pregio" di cui al Cap. 8 del PFR (*Ulteriori interventi di interesse regionale da incentivare*) tra gli interventi pubblici fondamentali di cui al Cap. 6.2 al fine di garantire il rispetto dei *criteri generali di intervento per una gestione sostenibile*, di cui al DM del 16/06/2005 e, in particolare, del punto 4) relativo al "Mantenimento, conservazione e adeguato sviluppo della diversità biologica negli ecosistemi forestali".



Luogo di emissione	Numero: 117/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 10/11/2008	3

6. Integrare l'elenco di cui al Cap.12.1 con l'aggiunta di un punto 9-bis) "nelle Aree Naturali Protette e nei Siti Natura 2000 evitare gli allargamenti delle piste e condizionare gli stessi a casi eccezionali ed esigenze motivate; tali esigenze dovranno essere opportunamente valutate in sede autorizzativa dell'intervento"
7. al termine dell'ultimo capoverso del paragrafo 2.5 del PFR, sostituire il termine "estensibili" con "da estendere";
8. evitare, qualora ci siano razionali e realistiche alternative della forma di governo e del tipo di trattamento determinate dalle condizioni stazionali, dai parametri bioecologici e selvicolturali, di effettuare ceduazioni a ceduo semplice o matricinato negli habitat 9210, 9110, 9150, 9220, 9180, 91E0, 92A0
9. qualora gli interventi relativi alla fruizione previsti nell'azione 7 del PFR ricadano in aree della Rete Natura 2000, prevedere che gli enti gestori dei Siti adottino adeguate misure di regolamentazione della possibile fruizione, e opportune misure di monitoraggio al fine di limitare o evitare il verificarsi di fenomeni che possano interferire con l'eco-etologia delle specie animali
10. Inserire nel capitolo 12.1 del Piano la seguente dicitura: "nelle prescrizioni di massima occorre valutare l'opportunità di prevedere prescrizioni particolari per i cedui e le fustaie e per le modalità di esbosco di interventi ricadenti in aree della Rete Natura 2000 ed in Aree Naturali Protette, integrando la commissione forestale prevista dalle stesse prescrizioni con rappresentanti degli Enti gestori delle Aree Naturali protette e dei Siti Natura 2000".

DI TRASMETTERE copia conforme del presente provvedimento, all'autorità procedente Giunta Regione Marche, Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca.

DI RAPPRESENTARE che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini stabiliti dal D.lgs 152/2006 e dal DPR n. 357/97 e ss.mm.ii. e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre Amministrazioni.

DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell' art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii., che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, oppure, ricorso in opposizione con gli stessi termini. Si ricorda infine che può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.

DI EMANARE il presente provvedimento in unico originale trattenuto agli atti d'Ufficio.

DI PUBBLICARE per estratto il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva, né può derivare, un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
(Dott. Geol. David Piccinini)



Luogo di emissione	Numero: 117/VAA_08	Pag. 4
Ancona	Data: 10/11/2008	

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 “*Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente*”;
- D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “*Norme in materia ambientale*”;
- D.lgs n. 4 del 16 gennaio 2008 “*Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale*”;
- L.R. n. 6 del 12 giugno 2007 “*Modifiche e integrazioni alle Legge regionale 14 Aprile 2004, Legge regionale n. 7, Legge regionale 5 Agosto 1992, n. 3, Legge regionale 28 Ottobre 1999, Legge regionale n. 28, Legge regionale 23 Febbraio 2005, Legge regionale n. 16 e Legge regionale 17 Maggio 1999, n. 10 – Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000*”;
- Delibera di Giunta regionale n.1400 del 20/10/2008 “*Approvazione delle “Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica*”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “*recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*” e successive modifiche e integrazioni;
- DPR 12 marzo 2003, n. 120 *recante modifiche e integrazioni al DPR n. 357/97*;
- DM 17 ottobre 2007 “*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione e Zone di protezione speciale*”;
- DGR n. 1471 del 27 ottobre 2008 *recante adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale e per i Siti di Importanza Comunitaria*.

1.1. Normativa per la procedura di VAS

LA Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, introduce nell’ordinamento legislativo europeo la procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, disciplina nella Parte Seconda le “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”, costituisce per il nostro paese il formale recepimento della Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale di determinati piani e programmi. Il decreto legislativo dopo alcune proroghe è entrato in vigore il 31 luglio 2007.

Il Consiglio dei Ministri, ha approvato il D.lgs 16 gennaio 2008, n.4, “Correttivo” della Parte II del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 il 21 dicembre 2007, il Correttivo è stato pubblicato sulla G.U. n.24 del 29 gennaio 2008 ed è entrato in vigore il 13 febbraio 2008.

Detto decreto contiene il completo recepimento delle Direttive europee in materia di VAS.

La Regione Marche, antecedentemente all’entrata in vigore del D.lgs. 152/2006, in assenza di un quadro normativo vigente in ambito statale, con la Legge Regionale 12 giugno 2007, n.6, pubblicata sul BUR Marche n.55 del 21/06/2007 e entrata in vigore il 6 luglio 2007, ha inteso dare applicazione alla direttiva 2001/42/CE.

La legge regionale 6/2007, all’art. 20 individua nelle linee guida lo strumento per l’attuazione nella



Luogo di emissione	Numero: 117/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 10/11/2008	5

Regione Marche della normativa in materia di VAS. Tali linee guida dovranno essere emanate dalla Giunta Regionale, previo parere della Commissione Consiliare Competente.

L'art. 35 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. al comma 1, stabilisce che fino a quando le Regioni non abbiano adeguato i propri strumenti normativi alla disciplina nazionale di VAS, trovano diretta applicazione le norme di cui al citato decreto. Pertanto, fino all'entrata in vigore delle linee guida, per quanto non disciplinato dalla LR 6/2007 in materia di VAS, si fa riferimento alla vigente normativa nazionale in materia di VAS.

La Delibera di Giunta regionale n. 1400 del 20/10/2008 (pubblicata sul B.U.R. n.102 del 31/10/2008) "LR n. 6/2007 "Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000" art. 20 - Approvazione delle "Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica", vengono approvate adotta le "Linee Guida Regionali in materia di valutazione ambientale strategica VAS".

Per i Piani e programmi avviati successivamente al 31/07/2007 (data di entrata in vigore del D.lgs 152/2006) ma antecedentemente al 13 febbraio 2008 (data di entrata in vigore del D.lgs 152/2006 modificato dal D.lgs 4/2008), si applica la disciplina dettata dal D.lgs 152/2006.

L'art. 19 della LR 6/2007, al comma 1 stabilisce che la Regione è l'Autorità Competente per la VAS di piani e programmi regionali e degli enti da essa dipendenti o a rilevanza regionale.

L'art. 125 del D.lgs 152/2006 stabilisce che "prima dell'approvazione (...) devono essere esaminati il rapporto ambientale (...) e i pareri espressi (...). In base agli esiti dell'esame e delle valutazioni (...) l'autorità preposta alla valutazione ambientale entro 60 giorni dalla scadenza dell'ultimo termine utile per la presentazione dei pareri (...) emette un giudizio di compatibilità ambientale contenente un parere articolato e motivato che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione".

Ai fini della razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti si è inteso recepire la norma presente all'art. 10 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., al comma 3 che prevede che la VAS "comprende le procedure di incidenza di cui all'art. 5 del decreto 357 del 1997; a tal fine (...) la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza".

1.2. Normativa per la procedura di Valutazione di Incidenza

Il DPR 8 settembre 1997, n. 357 è il regolamento che reca attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Il DPR 12 marzo 2003, n. 120 è il regolamento che reca modifiche e integrazioni al DPR n. 357/97. L'articolo 5, comma 2 del DPR n. 357/97, così come modificato dal DPR n. 120/2003, prevede che i proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore predispongano uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sui Siti di Importanza Comunitaria (SIC), tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli stessi. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati alla Regione competente nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale.

L'articolo 5, comma 3 del citato decreto prevede che i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli



Luogo di emissione	Numero: 117/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 10/11/2008	6

habitat presenti nei SIC, ma che possono avere incidenze significative sui siti stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentino, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul SIC, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

L'articolo 5, comma 7 del citato decreto prevede che la valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano Proposti siti di importanza comunitaria, Siti di importanza comunitaria e Zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

L'articolo 5, comma 8 del citato decreto dispone che l'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisca preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

L'articolo 4, comma 3 del citato decreto prevede che qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente.

L'articolo 6 del decreto n. 357/97 prevede che gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) previste dalla direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

L'articolo 28, comma 1 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6, il cui Capo III detta disposizioni in materia di rete Natura 2000, dispone che i procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore siano conclusi dall'autorità procedente.

L'articolo 28, comma 6 della stessa legge regionale prevede che le funzioni conferite agli enti di gestione dei siti Natura 2000, compresa la valutazione di incidenza, si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione delle linee guida riguardanti la valutazione di incidenza. Poiché tali linee guida non sono state ancora approvate, la competenza rimane in capo alla Regione Marche - Servizio Ambiente e Paesaggio.

Il DM 17 ottobre 2007 detta criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione e Zone di protezione speciale, demandando ad un atto regionale l'adozione ovvero l'adeguamento delle misure di conservazione di cui all'articolo 4 del DPR n. 357/97. Sulla base del parere n. 1497025 del 21 febbraio 2008 del Servizio Attività istituzionali, legislative e legali, tuttavia, alcuni divieti posti dall'articolo 5 del citato decreto ministeriale a carico delle Zone di protezione speciale, in particolare quello riguardante la realizzazione di impianti eolici, sarebbero immediatamente operativi.

La DGR n. 1471 del 27 ottobre 2008 ha approvato l'adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE.



Luogo di emissione	Numero: 117/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 10/11/2008	7

2. MOTIVAZIONE

2.1 ITER DEL PROCEDIMENTO

2.1.1 – Adempimenti per la procedura di VAS

In data 08 novembre 2007, con nota prot. 1387720|08/11/2007|F0B_10 il Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca della Regione Marche ha trasmesso al Servizio Ambiente e Paesaggio – PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, il Piano Forestale Regionale, chiedendo chiarimenti in merito alla procedura di VAS.

Con nota prot 1390820|13/11/2007|VAA_08 la PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali ha fornito i chiarimenti procedurali richiesti, rendendosi disponibile per gli adempimenti di propria competenza.

In data 12 dicembre 2007, con nota prot. 0249272|12/12/2007|R_Marche|GRM|S10|P il Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca della Regione Marchesa ha trasmesso ai soggetti con competenze ambientali individuati un rapporto preliminare conformemente a quanto previsto all'art. 9 comma 5 del D.lgs 152/2006.

Il presente procedimento rientra pertanto nella normativa prevista dal D.Lgs. 152/2006 entrato in vigore il 31.07.2007.

In data 14 gennaio 2008 si è svolto un incontro tra il Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca (autorità procedente) e la PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali (autorità competente) nell'ambito delle fasi preliminari di consultazione.

Le consultazioni preliminari si sono concluse in data 15 gennaio 2008.

Il Piano Forestale Regionale e il rapporto Ambientale sono stati adottati dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 663 del 20/05/2008 e pubblicato sul BUR Marche del 06/06/2008 n.54.

Con nota prot. n. 281113|06/06/2008 il Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca della Regione Marche ha trasmesso al Servizio Ambiente e Paesaggio il Piano Forestale con il Rapporto Ambientale e lo Studio per l'incidenza ambientale. Nella stessa nota sono indicate le modalità previste per l'espletamento delle attività di consultazione previste all'art.10 del D.lgs 152/2006.

Con nota prot. 1780395|18/06/2008 il Servizio Agricoltura ha integrato la documentazione presentata con copie aggiuntive della sintesi non tecnica ai fini della consultazione pubblica.

Con nota prot.514738|16/09/2008 il Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca della Regione Marche ha trasmesso al Servizio Ambiente e Paesaggio – PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso le osservazioni al Piano Forestale pervenute nell'ambito delle consultazioni.

2.1.2 – Adempimenti specifici per la Valutazione di incidenza

Con nota prot. 1387720|08/11/2007|F0B_10 il Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca della Regione Marche ha trasmesso al Servizio Ambiente e Paesaggio – PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, congiuntamente al Rapporto Ambientale, lo Studio per l'incidenza ambientale del piano Forestale sui Siti della rete Natura 2000.

Con nota prot. 373011|14/07/2008|R_Marche|GRM|S10|P, la scrivente PF ha richiesto ai sensi dell'art. 5, comma 7 del DPR n. 357/97 il parere degli Enti Gestori delle Aree Naturali Protette Nazionali interessate dall'attuazione del piano.

Vista la tipologia e la natura del piano in oggetto e data l'integrazione con la procedura di VAS (in cui i gestori di qualsiasi area protetta interessata ricoprono il ruolo di "Soggetti con Competenza Ambientale" (così come definiti alla lettera j) del paragrafo 1.2 delle linee guida regionali approvate con DGRM 1400/2008) è stato richiesto un parere non obbligatorio sulla valutazione di incidenza anche agli Enti Gestori delle Aree Naturali Protette Regionali.



Luogo di emissione	Numero: 117/VAA_08	Pag. 8
Ancona	Data: 10/11/2008	

Con nota prot. 417840|01/08/2008|R_Marche|GRM|VAA_08|A il Parco Regionale del San Bartolo ha presentato le proprie osservazioni.

Con nota prot. 0466526|02/09/2008|R_Marche|GRM|VAA_08|A è stato acquisito al protocollo regionale il parere dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

Con nota prot. 0561363|03/10/2008|R_Marche|GRM|VAA_08|A è stato acquisito al protocollo regionale il parere della Provincia di Pesaro Urbino, quale Ente Gestore della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo.

Con nota prot. 0614972|30/10/2008|R_Marche|GRM|VAA_08|A è stato acquisito al protocollo regionale il parere del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

2.2 ANALISI DEI DOCUMENTI DI VAS

2.2.1 – Esame del Rapporto Ambientale - Considerazioni generali

Il Piano forestale non localizza le aree sede degli interventi, rimandando alle previsioni degli strumenti di pianificazione forestale di dettaglio. Pur nella flessibilità degli interventi, il piano forestale definisce le azioni gestionali e l'orientamento, sia di carattere generale che specifico, per i soggetti pubblici (ai diversi livelli istituzionali) e privati, compresi gli operatori del settore.

Il Piano comprende un'analisi preliminare in cui vengono approfonditi:

- i rapporti con altri piani e programmi
- l'inquadramento territoriale e le caratteristiche dei boschi regionali
- gli obiettivi di riferimento a livello internazionale, comunitario e nazionale.

Con riferimento al quadro di riferimento, il PFR ha come obiettivo generale quello di "attuare una gestione attiva sostenibile delle foreste e del comparto forestale per garantire la rinnovazione naturale e la tutela degli ecosistemi forestali, lo sviluppo socio-economico dello stesso comparto, per dare continuità e certezza occupazionale nel settore".

2.2.2 - Esame del Rapporto Ambientale - Considerazioni sulle singole azioni chiave

Nel rapporto ambientale sono state evidenziate le azioni chiave previste nel piano in relazione ai loro possibili effetti sull'ambiente. Di seguito si riportano le principali considerazioni.

Azione chiave 1 - *interventi selvicolturali di miglioramento della struttura, della composizione, di aumento della provvigione e del turno, della resilienza, della biodiversità e del valore paesistico-ambientale dei soprassuoli forestali, anche con funzione di prevenzione dei dissesti e degli incendi boschivi.* L'impegno pubblico in tale settore si traduce nel proporre modelli colturali alternativi al ceduo che siano altrettanto validi economicamente, socialmente ed ecologicamente, proponendoli ed interessando a questa selvicoltura anche la proprietà privata, spesso beneficiaria di aiuti pubblici in tal senso. Sarà necessario coinvolgere la proprietà forestale e le imprese forestali attraverso un'opera di condivisione delle problematiche ed obiettivi, accompagnato da un processo divulgativo e formativo, prevedendo, altresì, un monitoraggio quali/quantitativo degli interventi, in particolare quelli eseguiti alla scadenza dei turni per le fustaie, dei tagli di rinnovazione o trasformazione, che attualmente non fanno parte della consuetudine selvicolturale delle Marche, ma dell'eccezionalità.



Luogo di emissione	Numero: 117/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 10/11/2008	9

Azione chiave 2 - interventi di difesa del suolo e delle acque (sistemazioni idraulico-forestali, ingegneria naturalistica, fasce tampone, ripuliture del reticolo idrografico), delle strutture ed infrastrutture di servizio forestale, ambientale e di protezione civile, anche con funzione di prevenzione degli incendi boschivi.

Gli interventi su porzioni facenti parte degli ecosistemi forestali sono funzionali sia alla tutela complessiva di tali ecosistemi, sia alla loro raggiungibilità per essere sede degli interventi di gestione attiva sostenibile, degli interventi preventivi e ricostitutivi e degli interventi ad es. di lotta agli incendi boschivi, che per la loro corretta e sicura fruizione pubblica.

Assumono pertanto significato propedeutico allo sviluppo socio-economico del comparto come della difesa ambientale e degli elementi strutturali e biogeochimici degli ecosistemi.

Azione chiave 3 - interventi di prevenzione degli incendi boschivi e di ricostituzione del potenziale silvicolo danneggiato da incendi, dissesti, fitopatie, altri danni di origine abiotica e biotica.

Gli interventi di prevenzione da perturbazioni di origine biotica ed abiotica garantiscono maggiori aspettative di vita, perpetuazione, rinnovazione e salute ai boschi delle Marche, anche in considerazione dei cambiamenti climatici registratisi negli ultimi decenni. Sono pertanto da sempre considerati un'azione strategica della politica forestale, non solo di quella regionale, anche perché fondamentali per la gestione attiva sostenibile, creando anche buone opportunità di lavoro forestale. In primo luogo le cure colturali ricorrenti, certamente alla base della gestione attiva sostenibile, sono, tra gli interventi possibili, quelli di maggiore efficacia, cioè quelli che meglio rispondono all'esigenza di proteggere i boschi.

Occorre anche attivare una più stretta collaborazione e ricerca con il Servizio Fitosanitario regionale avverso alcune nuove fitopatie forestali che si sono registrate di recente, soprattutto a carico del castagno, e tenere in attenta considerazione quelle possibili fitopatie scatenate dai cambiamenti climatici che, stressando gli alberi singoli, ma anche interi territori boscati, contribuiscono all'indebolimento delle difese naturali dei vegetali esponendo gli alberi ed i popolamenti forestali a violenti attacchi patogeni che un tempo erano in equilibrio ecosistemico col bosco ospitante.

Azione chiave 4 - interventi di pianificazione forestale, sviluppo degli strumenti di conoscenza forestale e della certificazione forestale.

L'azione chiave 4 è uno degli obiettivi strategici delle Linee guida di programmazione forestale nazionali; la conoscenza, la pianificazione dell'uso e l'individuazione degli ottimali indirizzi e funzioni di "competenza" dei diversi soprassuoli, nell'ottica di esaltare l'insita multifunzionalità dei medesimi, costituiscono un mezzo imprescindibile per la gestione attiva e sostenibile delle risorse e degli ambienti forestali. La certificazione forestale, in aggiunta agli strumenti di conoscenza e pianificazione, contribuisce all'applicazione della gestione forestale sostenibile e garantisce un valore aggiunto al prodotto legnoso e non legnoso ritraibile dal bosco. La conoscenza in campo forestale è lo strumento di base per poter programmare con razionalità e coerenza con gli strumenti sovraordinati; in quest'ottica l'opera del Collegium scriptorium Fontis Avellanae, cui la regione Marche aderisce, di recupero del sapere forestale camaldolese può certamente contribuire a verificare l'applicabilità di metodi colturali ed assestamentali antichi per il raggiungimento dell'obiettivo di Piano.

Ulteriori basi di lettura del patrimonio vegetazionale, con particolare riferimento alle aree naturali protette (parchi, oasi, riserve e siti della Rete Natura 2000) e alla rete ecologica, contribuiscono a definire la tipologia di intervento necessaria al mantenimento di condizioni ecologiche, funzionali a garantire le presenze floro faunistiche di pregio e tendere a riportare la vegetazione forestale attuale alla condizione climax.



Luogo di emissione	Numero: 117/VAA_08	Pag. 10
Ancona	Data: 10/11/2008	

Azione chiave 5 - *ricerca, formazione, informazione, animazione e divulgazione nel settore forestale (azione trasversale, che interessa tutte le altre e che deve coordinarsi con queste).* In campo forestale non è sufficiente avere buone disposizioni normative e regolamentari, buoni strumenti conoscitivi e pianificatori gestionali, buoni strumenti di programmazione ed anche sufficienti risorse umane, strumentali e finanziarie se poi gli attori, anzi i protagonisti dell'attuazione della gestione attiva sostenibile (gli enti e i cittadini), non siano consapevoli della corretta applicazione di una gestione sostenibile in linea con le tecniche messe a punto, in primo luogo dalle scienze forestali, e naturalistiche in generale, ma anche di quelle sociali ed economiche oltre che giuridiche. La ricerca ed il trasferimento delle conoscenze in campo forestale è propedeutica anche per il coinvolgimento e l'animazione sul territorio per la creazione di filiere locali foresta-legno-energia, foresta-ambiente-educazione, foresta-beni culturali e paesaggistici-prodotti-turismo ecc. L'opera di informazione e visibilità è necessaria per l'attuazione dell'obiettivo del Piano; occorre che i cittadini, sia quelli che vivono in montagna, a stretto contatto con i boschi, che quelli di collina e città sappiano cosa si intende fare, come, quando e perché. La gestione attiva sostenibile deve diventare patrimonio conosciuto ed apprezzato da tutti, stante gli alti obiettivi pubblici che si pongono sia come base che come traguardo.

Azione chiave 6 - *modernizzazione delle fasi di cantiere, della viabilità di servizio forestale e delle attrezzature del cantiere forestale per la diminuzione degli impatti ed il contestuale aumento degli standard di sicurezza nei cantieri forestali e di difesa del suolo.* Per attuare una gestione attiva è necessario che i mezzi e la viabilità di servizio ad uso dei cantieri forestali sia altrettanto sostenibile, con attenzione massima alla sicurezza ed alla diminuzione degli impatti sia verso le risorse paesaggistiche e naturali che verso le maestranze. I costi di acquisizione, sostituzione, ammodernamento, dimensionamento dell'impresa e del cantiere forestale, necessari per conseguire gli standard, la salute e sicurezza e il basso impatto, sono da sostenere con l'aiuto pubblico. Con l'attuale dimensione dei cantieri forestali appenninici e meridionali l'impresa privata si trova spesso nell'impossibilità o in deficienza culturale tale da non prendere in considerazione detti tipi di investimenti, assai importanti soprattutto nell'ottica della gestione sostenibile.

Esistono mezzi, strumenti possibilità progettuali messe a punto dalla meccanizzazione forestale e montana tali che è possibile, con deboli interventi di adeguamento o ripristino della viabilità esistente o con la creazione di percorsi interni che non necessitano o quasi di movimenti terra per rendere l'attività selvicolturale più sicura, meno impattante, più competitiva e reddituale. L'associazionismo e il cooperativismo forestale sono elementi utili affinché si raggiungano anche nelle Marche gli standard già da tempo raggiunti ed associati nelle regioni forestalmente più attente ed avanzate.

L'azione chiave

Azione chiave 7 - *interventi per la fruizione pubblica delle superfici boscate per lo sviluppo di sistemi e pacchetti turistici integrati, per l'accesso in alcune foreste attrezzate ad hoc ai diversamente abili e per chi soffre in genere di disturbi fisici e psichici che necessitano di terapie riabilitative a contatto con la natura.* L'azione chiave 7 mira a far partecipi i boschi più fruibili e meglio strutturati per questo scopo, nonché i loro proprietari e gestori, nel sistema turistico marchigiano affinché possano contribuire, come certamente possono e devono, ad elevare la qualità e la quantità dell'offerta turistica, soprattutto dell'area montana. Non solo: i boschi possono essere certamente una delle sedi privilegiate per la realizzazione futura di efficaci terapie riabilitative sia psichiche che fisiche.

Questa azione mira ad accrescere la multifunzionalità dei soprassuoli e degli ecosistemi forestali più vocati e censiti per lo sviluppo di tale innegabile funzione delle foreste.

Ciò dovrà permettere agli enti ed alle associazioni locali di offrire pacchetti turistici completati con visite in bosco anche di diversa finalità o multidisciplinarietà (svago, educativo-ambientale, didattico-scientifica, terapeutica ecc.). I boschi, le loro strutture e infrastrutture dovranno perciò essere anche



Luogo di emissione	Numero: 117/VAA_08	Pag. 11
Ancona	Data: 10/11/2008	

minimamente adeguate a far sì che l'accoglienza e la fruibilità di alcune particolari zone boscate sia esaltata al massimo livello possibile.

Gli strumenti di pianificazione territoriale di dettaglio ed il Piano di settore regionale dovranno tenere conto di tale funzione che i boschi possono assolvere in pieno senza alcun pregiudizio per gli aspetti naturalistici degli stessi, anzi con beneficio per questi dato che i visitatori saranno portati a frequentare aree ben precise e localizzate.

Azione chiave 8 - *interventi di afforestazione, riforestazione ed agroforestazione e di diffusione di sistemi agroforestali per la ricostituzione degli elementi diffusi del paesaggio agrario, per la produzione di legno fuori foresta ad uso energetico (filiera paesaggio-ambiente-energia), per la difesa del suolo, la tutela delle acque e per lo sviluppo di altre produzioni (tartufi, castagne, nocciole, altri frutti forestali, miele).* La ricerca, la formazione in campo progettuale, realizzativo e manutentivo, l'informazione e la divulgazione di tecniche colturali ottimali per ogni singolo impianto dovranno in futuro garantire risultati migliori, d'eccellenza per chi investe parte della propria proprietà con impianti spesso costosi e con redditi di medio-lungo periodo. Attenzione particolare dovrà essere posta agli sviluppi delle ricerche nel campo della Short (medium) rotation forestry per la produzione di biomasse forestali ad uso energetico, impianti di arboricoltura razionali e ben guidati alla maturità per la produzione di legname di pregio fuori foresta, impianti tartufigeni che garantiscano al meglio il rientro dei cospicui investimenti iniziali, impianti multiobiettivo che possono associare più produzioni e funzioni nella stessa superficie, impianti fitodepuranti nelle vicinanze delle aste fluviali (fasce tampone) che possano anche garantire, con la produzione legnosa, redditi più certi ed elevati agli imprenditori agricoli da tali aree spesso marginali dell'azienda. Occorre uno sforzo comune per ricercare, informare, insegnare, condividere la buona e razionale progettazione di un impianto forestale od agroforestale, che partendo dalle analisi del contesto paesistico e ambientale interessato possano soddisfare il raggiungimento di più obiettivi riferibile a diverse politiche e settori (agricoltura, foreste, ambiente, paesaggio, difesa del suolo, energia)

Azione chiave 9 - *sostegno all'associazionismo forestale e priorità per la concessione di taluni finanziamenti ad organismi di gestione associata di significativi complessi forestali pianificati.* L'azione chiave 9 riprende un'indicazione strategica contenuta sia nella legge forestale regionale (articolo 6) che nei Piani di sviluppo rurale Marche. Uno dei fattori di debolezza del settore e della gestione delle superfici boscate nel loro complesso è data dalla mancanza, almeno attualmente, di consorzi forestali ed organismi di gestione associata delle foreste, sia pubblici che privati o pubblico-privati. Tali associazioni territoriali, tramite gli strumenti di pianificazione forestale, potrebbero contribuire molto all'attuazione delle strategie e dell'obiettivo di Piano.

I boschi privati sono il 76 % del totale della superficie boscata regionale, la frammentazione di tale forma di proprietà non è funzionale al raggiungimento di obiettivi pubblici e privati programmati e pianificati di ampio respiro. Anche la certificazione forestale perde sensibilmente il suo valore aggiunto ambientale ed economico se non applicata, detenuta e sostenuta da forme di gestione associata e programmata dei boschi in disponibilità.

Occorre quindi rilanciare un associazionismo forestale consapevole delle strategie e degli investimenti imprenditoriali di cui si deve far carico e perseguire, anche mediante un eventuale iniziale sostegno regionale, così come previsto dalla legge forestale regionale. Le amministrazioni pubbliche, soprattutto quelle locali, compresi i GAL di cui all'iniziativa comunitaria Leader, nel campo delle azioni di formazione, informazione e divulgazione in campo forestale possono giocare un ruolo da protagonisti nel rendere possibile la riunione di più proprietà sotto un'unica egida e strategia che preveda la gestione attiva sostenibile pianificata e, magari, certificata.



Luogo di emissione	Numero: 117/VAA_08	Pag. 12
Ancona	Data: 10/11/2008	

Azione chiave 10 - monitoraggio dell'attuazione del Piano, del suo obiettivo e delle sue azioni chiave, del mercato del legno prodotto dai boschi e dagli impianti legnosi delle Marche, vigilanza, controllo e sanzioni in materia forestale e sull'attuazione del presente Piano forestale regionale

L'azione chiave 10 ha l'obiettivo di monitorare nel tempo lo stato di attuazione del Piano, con riferimento all'obiettivo, alle azioni chiave, alle tipologie di intervento pubblico di settore, conoscere l'ancora oscuro e chiuso mercato della produzione legnosa marchigiana, come detto quasi tutta legna da ardere, per migliorare il rapporto, le possibilità ed i parametri relativi ai fattori della produzione, della trasformazione e del commercio finalizzati alla creazione ed eventuale messa in rete delle piccole filiere locali che ci sono, o ci potrebbero essere, mettere in rete i soggetti attuatori (es. enti competenti alle autorizzazioni – Corpo Forestale dello Stato) per una loro maggior sussidiarietà, condivisione e collaborazione tecnico-amministrativa, assumere dai risultati e dall'azione di vigilanza e controllo i parametri necessari per conoscere ed interpretare i meccanismi ed i dinamismi del sistema produttivo privatistico.

Le tipologie di intervento su cui la Regione Marche, in dipendenza delle risorse disponibili, si impegnerà sono elencate di seguito, con evidenziate, per ciascun intervento, le Azioni chiave interessate:

- 1) revisione e modernizzazione delle prescrizioni di massima e polizia forestale e delle norme di gestione dei boschi marchigiani, rendendole conformi al presente Piano, cioè agli strumenti di politica e programmazione forestale sovraregionali.
Azioni chiave del Piano interessate: 1, 2, 3, 10.
- 2) avviamenti e conversioni all'altofusto in stazioni, con strutture e caratteristiche del soprassuolo ed a carico dei Tipi forestali idonei al cambio della forma di governo, anche in funzione di prevenzione degli incendi boschivi.
Azioni chiave del Piano interessate: 1, 2, 3, 7.
- 3) trasformazioni di coniferete e boschi misti artificiali in soprassuoli costituiti da latifoglie autoctone anche in funzione di prevenzione degli incendi boschivi.
Azioni chiave del Piano interessate: 1, 2, 3.
- 4) spalcatore, ripuliture, sfolli, diradamenti di fustaie, anche transitorie, di vario grado di sviluppo, anche con riferimento a quanto indicato in proposito anche dal Piano regionale per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi (DGR n. 1462/2002).
Azioni chiave del Piano interessate: 1, 2, 3, 7.
- 5) ricostituzione boschiva in aree degradate, in dissesto o percorse dal fuoco.
Azioni chiave del Piano interessate: 1, 2, 3, 7.
- 6) interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi di cui alla DGR n. 1224/2002 (progetti e lavori di "ambienticoltura") ed al Piano regionale di settore (DGR n. 1462/2002).
Azioni chiave del Piano interessate: 1, 2, 3, 7.
- 7) interventi di difesa dei versanti boscati e delle infrastrutture di servizio forestale ed ambientale, compresi i fabbricati demaniali, con tecniche di ingegneria forestale e naturalistica, anche in funzione di prevenzione degli incendi boschivi.
Azioni chiave del Piano interessate: 1, 2, 3, 7.
- 8) ripulitura radure, aree di interconnessione e pascoli limitrofi ai boschi dalla vegetazione arbustiva ed arborea invadente, anche in funzione di prevenzione degli incendi boschivi.
Azioni chiave del Piano interessate: 1, 3.
- 9) manutenzione ordinaria e straordinaria delle sistemazioni idraulico-forestali, delle infrastrutture di servizio forestale e turistiche esistenti e del reticolo idrografico minore.
Azioni chiave del Piano interessate: 2, 3.
- 10) interventi tesi alla fruizione pubblica dei boschi.



Luogo di emissione	Numero: 117/VAA_08	Pag. 13
Ancona	Data: 10/11/2008	

- Azioni chiave del Piano interessate: 1, 3, 7.*
- 11) interventi di aiuto all'associazionismo forestale ed alla gestione associata di significativi complessi forestali pianificati.
Azioni chiave del Piano interessate: 4, 9.
- 12) Revisione ed aggiornamento decennale dell'Inventario e della Carta forestale regionale.
Azioni chiave del Piano interessate: 4, 10.
- 13) redazione, revisione ed aggiornamento dei piani di gestione del patrimonio agricolo e forestale e dei piani particolareggiati forestali.
Azioni chiave del Piano interessate: 1, 4, 10.
- 14) Finanziamento di ricerche, sperimentazioni ed altri strumenti di conoscenza forestale e di progetti di certificazione forestale.
Azioni chiave del Piano interessate: 1, 4, 5.
- 15) meccanizzazione forestale per la diminuzione dell'impatto di tutte le fasi di lavoro proprie dei cantieri forestali e di ingegneria naturalistica, nonché per l'aumento dello standard di sicurezza.
Azioni chiave del Piano interessate: 6.
- 16) Formazione, informazione, divulgazione e animazione in campo forestale.
Azioni chiave del Piano interessate: 1, 5, 10.
- 17) ricerca, sperimentazione e finanziamenti per l'arboricoltura da legno, la tartuficoltura, la castanicoltura, l'imboschimento naturaliforme, la realizzazione di sistemi agroforestali e per la miglior progettazione e gestione dei serbatoi di carbonio necessari ai fini dell'applicazione del recepimento nazionale del Protocollo di Kyoto (L. n. 120/2002), nonché per la produzione di legno, frutti ed altri prodotti fuori foresta.
Azioni chiave del Piano interessate: 8, 10.
- 18) sostegno alle Comunità Montane per la gestione delle deleghe in materia forestale e del demanio forestale regionale.
Azioni chiave del Piano interessate: tutte, fuorché la 8.
- 19) sostegno all'ASSAM per la gestione e la manutenzione straordinaria dei vivai forestali regionali.
Azioni chiave del Piano interessate: 3, 8.
- 20) Spese per l'effettuazione delle attività comprese nella Convenzione con il Corpo Forestale dello Stato.
Azioni chiave del Piano interessate: 10;
- 21) creazione di un data base georeferenziato al quale fare affluire le informazioni di tipo autorizzativo, di controllo e vigilanza, nonché informazioni e dati sulle attività di gestione per monitorare nel tempo le trasformazioni in atto ed essere in grado di analizzare gli effetti ambientali, economici e sociali delle trasformazioni.

2.2.3 Analisi del sistema di monitoraggio

Le misure previste per il monitoraggio nell'ambito della procedura di VAS (capitolo 7 del rapporto ambientale) si appoggiano in parte sull'azione chiave 10 che prevede il monitoraggio sull'attuazione del Piano.

Oltre all'azione chiave 10 sono previste anche le seguenti categorie di indicatori:

- a) indicatori sull'attuazione del piano
- b) indicatori sugli effetti individuati
- c) indicatori sullo stato dell'ambiente forestale
- d) indicatori sul comparto forestale

Il capitolo relativo alle misure di monitoraggio non chiarisce i ruoli e i tempi per lo svolgimento dello



Luogo di emissione	Numero: 117/VAA_08	Pag. 14
Ancona	Data: 10/11/2008	

stesso.

2.3 CRITICITÀ E CONSIDERAZIONI EMERSE nell'ambito dell'istruttoria per la procedura di VAS

2.3.1 – Criticità emerse dall'analisi del Rapporto Ambientale e del Piano

Il rapporto ambientale di VAS individua alcuni effetti negativi.

Per l'azione chiave 1 vengono individuati effetti negativi in termini di diminuzione della biodiversità in relazione alle specie dominate per gli interventi di conversione, di perdita di qualche specie tipica delle conifere per gli interventi di trasformazione, di perdita della mosaicatura e della varietà del paesaggio per gli interventi di miglioramento stabilità, struttura e resilienza dei tipi forestali. Gli effetti negativi sono ampiamente compensati dagli effetti positivi (sia in termini di biodiversità che di paesaggio) che l'azione chiave 1 realizza nel perseguimento dei propri obiettivi.

Per l'azione chiave 2 è stato individuato un solo effetto negativo consistente nella temporanea e localizzata diminuzione dell'indice di biodiversità.

L'azione chiave 3 può generare effetti negativi analoghi a quelli dell'azione chiave 1, quali la diminuzione della biodiversità in relazione alle specie dominate (per gli interventi di conversione e per le cure colturali), la temporanea e localizzata perdita di biodiversità con perdita di qualche specie tipica delle conifere (per gli interventi di trasformazione), la perdita della mosaicatura e della varietà del paesaggio.

Gli interventi previsti nell'ambito dell'azione chiave 7 potrebbero incidere negativamente sugli aspetti legati alla biodiversità in termini di disturbo causato dalla fruizione (con riferimento a specie delicate e sensibili) e di localizzata e temporanea diminuzione della connettività intra e interecosistemica. L'aumento della fruizione pubblica delle foreste potrebbe inoltre avere, come conseguenza, un incremento delle emissioni di gas climalteranti. Le esigenze connesse con la fruizione potrebbero inoltre portare alla necessità di adeguare la regimazione idrica del sito, anche con l'eventuale costruzione di linee e manufatti per garantire la disponibilità di acqua.

L'azione chiave 8, potrebbe comportare effetti sulla biodiversità in termini di perdita di specie legate alla vegetazione erbacea e all'agricoltura con progressivo aumento delle specie legate alla vegetazione forestale. L'azione potrebbe anche comportare un deterioramento dei caratteri identitari del territorio.

Per le azioni chiave 4, 5, 6, 9 e 10 l'analisi effettuata nel rapporto ambientale non individua effetti negativi.

Gli unici **effetti significativi potenziali** che si evidenziano dall'analisi del Piano e del relativo Rapporto Ambientale sono **a carico delle componenti naturalistiche** (flora e fauna) e **paesaggistiche** (nella sua accezione ecologica). È necessario pertanto che vengano previste misure per l'attenuazione di tali effetti.

In particolare, in relazione a tali tipologie di effetti, si rileva quanto segue:

1. Il Capo III – norme particolari per i boschi d'altofusto - all'articolo 22 e il CAPO IV – norme particolari per i boschi cedui - all'art 25, comma 3 non prevedono limitazioni temporali per l'esecuzione dei tagli in relazione ad eventuali esigenze ecologiche. È opportuno che nel caso in cui determinate formazioni forestali, ancorché non ricadenti in aree naturali protette o Siti Natura 2000, presentino specie faunistiche da tutelare, vengano introdotte opportune limitazioni temporali, quantomeno in riferimento alle fasi riproduttive delle stesse.
2. Il capitolo 12 indirizzi *di gestione forestale sostenibile* al paragrafo 12.1 (Indirizzi di gestione forestale sostenibile validi per tutti i boschi) punto 10) prevede di **“valutare l'opportunità e la possibilità tecnico-applicativa, economica ed amministrativa** di prevedere che le seguenti



Luogo di emissione	Numero: 117/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 10/11/2008	15

categorie di boschi possano essere sede applicativa di diverse forme di selvicoltura, dato che sono considerabili quali corridoi ecologici facenti parte della rete ecologica regionale:

- boschi al limite della vegetazione arborea;
- boschi situati negli impluvi in cui scorre perennemente acqua e lungo tutti i corsi d'acqua perenni;
- boschi situati negli spartiacque di classe superiore individuati nella Tavola 12 del Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR), nelle tavole comunali di trasposizione dei vincoli del PPAR o nello strumento urbanistico comunale adeguato al PPAR;
- boschi sottoposti al vincolo di cui al Titolo I, Capo I, comma 17 della Sezione III del R.D.L. n. 3267/23;
- boschi che vegetano su pendenze medie superiori ad un dato percentuale da stabilire;
- boschi di neoformazione.”

Vista l'importanza di tale aspetto è opportuno prevedere che le diverse forme di selvicoltura o anche la libera evoluzione siano scelte basate su un preventivo studio che analizzi in particolare le emergenze e le vulnerabilità idrogeologiche, vegetazionali e faunistiche. A tal proposito si propone di adottare il medesimo schema metodologico di cui al DPR 357/1997, allegato G.

Per quanto riguarda il monitoraggio degli effetti attesi, come indicato nel precedente paragrafo 2.2.3, il rapporto ambientale di VAS non individua un vero e proprio piano di monitoraggio in quanto non sono ben delineati i ruoli e i tempi per l'attuazione delle misure previste.

È necessario quindi **prevedere l'elaborazione di un rapporto di monitoraggio ai fini VAS** che dovrà essere trasmesso **con cadenza quinquennale** dalla struttura competente all'elaborazione del piano all'autorità competente di VAS.

Inoltre, in stretta relazione con quanto espresso ai punti precedenti del presente paragrafo, gli indicatori individuati nel rapporto ambientale dovranno essere integrati con indicatori idonei a monitorare il verificarsi di effetti significativi su biodiversità e paesaggio. Al fine di evitare duplicazioni nelle analisi e di massimizzare l'efficienza di processi in parte connessi, è opportuno integrare il sistema di monitoraggio con gli indicatori a carattere ambientale previsti nel Piano di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Marche per le misure forestali. In particolare risulta opportuno introdurre i seguenti indicatori:

- a. Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo:
 - i. alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale (ha);
 - ii. a migliorare la qualità dell'acqua (ha);
 - iii. ad attenuare i cambiamenti climatici (ha);
 - iv. a migliorare la qualità del suolo (ha);
 - v. a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre (ha).
- b. Ripristino della biodiversità (contributo al mancato peggioramento dell'indice).
- c. Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale (contributo % al mantenimento/miglioramento della biodiversità di habitat forestali di alto pregio naturale)

Dall'esame effettuato nell'ambito della procedura di VAS risulta che il Piano Forestale Regionale fornisce il quadro di riferimento per l'attuazione della gestione forestale sostenibile. Inoltre, la VAS ha permesso di effettuare, su scala regionale, un'analisi di sostenibilità ambientale a livello strategico.

Sebbene il Piano Forestale Regionale non individui le scelte in termini di localizzazione, fornisce indirizzi ben precisi in termini di tipologie e caratteristiche degli elementi forestali. Questo ha consentito di effettuare già a questo livello, analisi e considerazioni valutative che possono avere valore anche a



Luogo di emissione	Numero: 117/VAA_08	Pag. 16
Ancona	Data: 10/11/2008	

livello dei Piani forestali di maggior dettaglio. Pertanto, **i piani di gestione o di assestamento forestale redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile che siano coerenti con il presente Piano Forestale Regionale (PFR), possono utilizzare nel procedimento di verifica di VAS tutte le informazioni e le valutazioni già effettuate nella presente procedura di VAS del Piano Forestale Regionale.**

In merito alla VAS dei piani forestali particolareggiati, si segnala che è attualmente in fase di approvazione uno "Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative dei D.lgs n. 227 del 2001, n. 99 del 2004 e n. 102 del 2005, in materia di modernizzazione e refoliazione dei mercati nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca", licenziato con parere favorevole (atto 70/CSR del 20 marzo 2008) dalla Conferenza Permanente Stato Regioni. Tale schema, all'art. 1-ter, comma 3, recita "I piani di gestione o di assestamento forestale riferiti ad un ambito (territoriale) aziendale o sovraziendale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e che costituiscono titolo autorizzativi esclusivamente per le attività selvicolturali previste dall'art. 4 della presente legge (D.lgs n. 227 del 2001), non sono soggetti alla valutazione strategica (VAS)".

2.3.2 Esame delle osservazioni presentate

A conclusione delle fasi di consultazione previste per la VAS sono state presentate osservazioni dai seguenti soggetti:

n.	Soggetto	Protocollo acquisizione
1	Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche	384672 18/07/2008
2	Provincia di Ancona	406167 29/07/2008
3	Città di Matelica (MC)	422927 04/08/2008

Inoltre, l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, nell'ambito della trasmissione del proprio parere per la valutazione di incidenza di cui al DPR 357/1997, ha presentato anche osservazioni nell'ambito della procedura di VAS.

4	Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini	0466526 02/09/2008
---	--	--------------------

Le osservazioni sono state esaminate congiuntamente dal Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca e dal Servizio Ambiente e Paesaggio – PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali. Di seguito si riporta la tabella di sintesi delle osservazioni pervenute e delle relative controdeduzioni.

Soggetto	Osservazione/considerazione	Controdeduzioni
Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche	Nel caso di rinvenimenti archeologici o paleontologici fortuiti si applica quanto previsto all'art.90 del Dlgs 42/2004	Il piano prevede il rispetto delle disposizioni normative vigenti
Provincia di Ancona	Tenere in considerazione i rapporti ecologici tra sistemi forestali e particolari specie (quali Astore, Piciformi, gatto selvatico, Ungulati)	Tali considerazioni sono state in parte affrontate nello studio di incidenza. Al di là delle considerazioni etologiche generali, le possibili interazioni delle dinamiche ecologiche di



Luogo di emissione	Numero: 117/VAA_08	Pag. 17
Ancona	Data: 10/11/2008	

		determinate specie con le forme di gestione vanno approfondite a livello di intervento. In casi di particolare sensibilità (quali le Aree Naturali Protette e i Siti della rete Natura 2000) sono previsti ulteriori strumenti di analisi e valutazione finalizzati a prevenire eventuali interferenze negative con la fauna selvatica.
Città di Matelica (MC)	Non è stata avanzata nessuna richiesta di modifica	
Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini	È necessario coordinare la normativa regionale in materia agricolo-forestale con quella nazionale e comunitaria relativa alle aree naturali protette, coordinando l'azione dei vari enti competenti	Tale considerazione è condivisibile ma non può essere risolta nell'ambito del Piano Forestale regionale. Il Programma Quadro Strategico Forestale cerca di porre rimedio alle criticità rilevate.

2.4 Esame dello studio di incidenza ambientale: i Siti Natura 2000 interessati dal Piano

Il Piano Forestale riguarda il territorio boscato di tutta la Regione Marche e pertanto potrà interagire con la conservazione di qualsiasi Sito della rete Natura 2000 in cui vi sia presenza di boschi.

Un'analisi dei Formulari di Identificazione Standard dei Siti ha permesso di valutare che gli habitat di interesse comunitario forestali presenti nella Regione si suddividono come mostra la tabella seguente.

HABITAT	Ettari
91EO – Foreste alluvionali residue di <i>Alnion glutinoso-incanae</i>	2.005,70
9110 – Faggeti di <i>Luzulo</i> – Fagetum	4.854,34
9150 – Faggeti calcicoli (<i>Cephalanthero-Fagion</i>)	4.049,55
9160 – Querceti di <i>Stellario</i> – Carpinetum	896,00
9180 – Foreste di valloni di <i>Tilio-Acerion</i> (Habitat prioritario)	126,50
92AO – Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	838,91
9210 – Faggeti degli Appennini di <i>Taxus</i> e di <i>Ilex</i> (Habitat prioritario)	10.979,68
9220 – Faggeti degli Appennini di <i>Abies alba</i> e faggeti di <i>Abies nebrodensis</i> (Habitat prioritario)	259,06
9260 – Castagneti	896,70
9340 – Foreste di <i>Quercus ilex</i>	6.043,56

L'habitat forestale più esteso è la faggeta appenninica a *Taxus* ed *Ilex*, seguita dalla lecceta, mentre l'habitat più raro è la foresta di vallone del *Tilio-Acerion*.

Nei siti della rete Natura 2000 delle Marche sono comunque presenti in maggioranza tipi forestali che non sono segnalati quali habitat naturali forestali di interesse comunitario, quali orno-ostrieti, querceti di roverella e/o cerro, altre formazioni di latifoglie miste mesotermofile, ed anche discrete estensioni di rimboschimenti di conifere alloctone.



Luogo di emissione	Numero: 117/VAA_08	Pag. 18
Ancona	Data: 10/11/2008	

2.5 CRITICITÀ E CONSIDERAZIONI EMERSE nell'ambito dell'istruttoria per la procedura di VI

2.5.1 Criticità emerse dall'analisi dello studio di incidenza

Il Piano Forestale persegue obiettivi di sostenibilità che vanno in sinergia con gli obiettivi di conservazione dei Siti della Rete Natura 2000. Tuttavia, il PFR non localizza gli interventi pubblici, né tanto meno quelli privati, ma indica le modalità di attuazione per la localizzazione degli interventi in una logica di tutela e conservazione.

Le azioni chiave hanno effetti positivi (azioni chiave 1 e 2), trascurabili (azione chiave 8) o debolmente, localmente e temporaneamente impattanti (azione chiave 7) nei riguardi dei vertebrati indicati negli allegati 2, 3 e 5 della direttiva 92/43/CEE, quali il lupo, l'orso, il gatto selvatico, la martora, e del coleottero *Rosalia alpina*. Comunque si è tenuto conto delle abitudini di queste specie nella valutazione effettuata nell'ambito dello studio di incidenza.

L'attuazione delle azioni chiave considerate risulta pressoché ininfluenti nei riguardi del camoscio d'Abruzzo (tipico di ambienti aperti rupestri a quote medio alte, in procinto di essere reintrodotta sui Sibillini) e dell'istrice (legato maggiormente ad ambienti di bosco ceduo mediterraneo-collinare di norma non destinatario di finanziamenti pubblici).

Absolutamente non coinvolte perché non di ambiente forestale, sono specie di interesse comunitario quali la vipera dell'Orsini, il lepidottero *Parnassia apollo* e le specie vegetali presenti nelle Marche indicate negli allegati alla direttiva (*Genziana lutea*, *Artemisia genipi*, *Artemisia eriantha*), mentre è positivamente influenzato dalle azioni chiave 1, 2 e 8, il bucaneve (*Galanthus nivalis*).

Discorso più ampio va fatto per l'avifauna. Poiché la presenza di avifauna è strettamente legata al tipo di habitat esistente e, in misura minore, al disturbo arrecato dall'uomo, nella valutazione degli effetti prodotti dalla realizzazione di opere e dall'esecuzione dei lavori, è importante accertare prioritariamente se le attività previste vanno a modificare permanentemente le condizioni ambientali e, in secondo luogo, se causano l'allontanamento più o meno prolungato dell'avifauna dal proprio home range (definito per semplificare come area frequentata per rifugio, alimentazione e riproduzione).

Un altro aspetto determinante da valutare è la dimensione dell'area interessata dagli interventi antropici rispetto alla superficie complessiva e allo home range di una specie.

L'effetto di azioni antropiche localizzate può essere trascurabile nel caso di specie ornitiche che hanno a disposizione un home range sufficientemente ampio, mentre interventi che interessino un'intera area, o che interessino una piccola superficie abitata però da specie legate strettamente a quel tipo di ambiente (ad es., zone umide) possono avere ripercussioni rilevanti.

In fase di progettazione vanno acquisite le informazioni all'uopo necessarie e gli interventi vanno pianificati in maniera da arrecare il minor disturbo alla fauna, senza per contro impedire interventi necessari per la pubblica incolumità, come la regimazione delle acque o la messa in sicurezza di un versante, e senza inibire inutilmente le attività economiche e la rilevanza ecologica connesse ai lavori forestali ed idraulico-forestali migliorativi, manutentivi, preventivi e curativi.

Sempre in fase di progettazione è importante accertare l'effettivo status di una specie poiché alcune di quelle segnalate nelle ZPS è verosimile che siano state avvistate durante una sosta temporanea o addirittura solo di transito (es. Gru, Capovaccaio).

Ad esempio risulta inutile impedire la realizzazione dei lavori di conversione di un ceduo in fustaia in un'area per tutto il periodo della nidificazione, se la specie da tutelare non è nidificante in quel sito, ma svernante oppure avvistata in volo durante la migrazione.



Luogo di emissione	Numero: 117/VAA_08	Pag. 19
Ancona	Data: 10/11/2008	

A questo punto si analizzano le azioni chiave previste dal Piano Forestale Regionale che sono oggetto del presente studio di incidenza.

L'azione chiave 1 consiste nella realizzazione di interventi selvicolturali per migliorare la struttura, la composizione, la provvigione legnosa, incrementare la biodiversità ecc.

Questa azione va ad interessare le aree boscate e gli interventi possono determinare il cambio della forma di governo da boschi cedui in boschi d'altofusto, l'esecuzione di cure colturali in rimboschimenti o la trasformazione graduale di una fustaia di conifere in un bosco di latifoglie autoctone.

Per quanto riguarda il disturbo temporaneo questi interventi prevedono la presenza in aree boscate di squadre di boscaioli che utilizzano motoseghe per il taglio e la depezzatura dei tronchi e mezzi meccanici per l'esbosco. A seconda del tipo di bosco e delle condizioni stagionali il disturbo temporaneo, considerando una superficie di un ettaro può durare da 5 a 10 giorni.

I lavori consistono nella eliminazione di piante dominate o codominanti, sovrannumerarie, malformate o secche, e possono determinare il cambiamento di governo di un ceduo in fustaia oppure la trasformazione di una fustaia di conifere in fustaia di latifoglie.

Le specie ornitiche di cui all'Allegato I della Direttiva CEE n. 409/1979 individuate nelle ZPS delle Marche si adattano agevolmente alle diverse forme di governo del soprassuolo (ceduo o fustaia), però per favorire il Picchio rosso mezzano, e tutti i Picidi in generale, sarà indispensabile rilasciare alcune piante secche in piedi che rappresentano fonte di alimento e rifugio. Per favorire quelle specie legate alla presenza di conifere sarà opportuno non eliminare, nel caso delle trasformazioni, tutte le conifere, ma rilasciare esemplari singoli e a gruppi; ugualmente vanno preservati dove possibile gli arbusti siti di nidificazione e rifugio. In conclusione, adottando opportuni accorgimenti come quello di rilasciare comunque una quota di conifere, porzioni di terreno con arbusti, piante di grosse dimensioni e piante secche si vanno a favorire prevalentemente specie non presenti nell'Allegato I, ma indirettamente anche quelle in elenco.

L'azione chiave 2 del PFR riguarda la difesa del suolo e la regimazione delle acque mediante interventi di ingegneria naturalistica, ripulitura del reticolo idrografico ecc.

Questa tipologia di interventi interessa generalmente zone umide e versanti dove sono presenti fenomeni di dissesto.

Per il disturbo diretto arrecato questi lavori vanno organizzati principalmente in funzione della presenza di siti di nidificazione; nel caso di opere di consolidamento di versanti realizzate in aree dove sia accertata la presenza di siti di nidificazione di Falconiformi come l'Aquila reale, il Pellegrino, il Lanario e del Gracchio corallino è necessario evitare disturbi nel periodo riproduttivo.

Gli interventi in zone umide determinano una modificazione degli habitat che ha carattere permanente. Nella realizzazione delle opere vanno adottati tutti gli accorgimenti necessari al mantenimento di condizioni favorevoli alla riproduzione, alla sosta e all'alimentazione delle specie da tutelare. In particolare è opportuno ed anche abbastanza agevole individuare la presenza di nidi di Nitticora, Garzetta e di eventuali altri Ardeidi elencati nell'Allegato I della direttiva comunitaria; in presenza di garzaie e di eventuali nidi di Martin pescatore sono da evitare interventi nel periodo della nidificazione e vanno rilasciati gli alberi che ospitano nidi. Analogamente non si devono rimuovere o rimodellare gli argini verticali, o eventuali porzioni di vecchi manufatti, che ospitano, o possono ospitare, i nidi del Martin pescatore.

Lungo i corsi d'acqua, compatibilmente con gli scopi delle opere che si vanno a realizzare, sarà opportuno non eliminare, ma anzi favorire a margine dell'alveo attivo aree "micro-golenali" con specchi d'acqua di dimensioni variabili nel corso dell'anno ricchi di fauna (pesci, anfibi e rettili) e frequentati sia dai vari Ardeidi (Airone rosso, Airone bianco, Tarabuso, Tarabusino) che qui si procurano il cibo, che dai Rallidi come il Voltolino e la Schiribilla.

L'azione chiave 3 esplica un'azione molto positiva nei riguardi della protezione, ripristino e tutela degli habitat naturali forestali comunitari presenti nelle Marche. Tale azione non ha incidenza significativa in



Luogo di emissione	Numero: 117/VAA_08	Pag. 20
Ancona	Data: 10/11/2008	

quanto gli interventi non mutano significativamente le condizioni bioecologiche e gli indirizzi selvicolturali di base per la rinnovazione naturale dei soprassuoli. Solo gli interventi riguardanti i dissesti possono eventualmente avere incidenza localmente significativa durante l'esecuzione dei lavori. Per questi si rimanda agli effetti individuati per l'azione chiave 2. Eventuali incidenze riguardanti gli interventi manutentivi selvicolturali sono comunque comparabili con quelle che si analizzeranno e determineranno per le "cure colturali" riferite all'azione chiave 1. Si precisa che gli interventi dovranno comunque rispettare le misure di conservazione forestali nazionali e regionali vigenti, per cui, pur se di norma in questo tipo di interventi si eliminano tutti gli alberi secchi, sia a terra che in piedi, questi, in parte, dovranno essere rilasciati per motivi ambientali, compatibilmente con lo scopo principale che gli interventi si prefiggono (diminuzione del rischio/conservazione degli ecosistemi forestali, prevenzione di incendi boschivi devastanti di chioma, possibilità di condurre più efficaci interventi di lotta attiva mediante l'utilizzo di squadre a terra e di mezzi aerei).

L'azione chiave 4 può essere considerata direttamente connessa al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dei siti della rete Natura 2000 e dovrà essere coordinata con le indicazioni dei piani di gestione dei siti e viceversa; esplica un'azione molto positiva nei riguardi della conoscenza e di una programmazione sostenibile consapevole per la protezione e la tutela degli habitat naturali forestali comunitari presenti nelle Marche e degli altri tipi forestali ricadenti nei siti. I piani forestali sono comunque soggetti alla valutazione di incidenza, con l'attuale eccezione di cui all'articolo 28, comma 4, lettera f), della l.r. n. 6/2007.

L'azione chiave 5 esplica effetti positivi sulla conservazione dei Siti Natura 2000 in quanto il trasferimento all'utenza delle condizioni e delle regole, sia legislative che ambientali e tecnico-forestali, di "comportamento" nei siti Natura 2000, è elemento fondamentale per la loro conservazione e per l'esecuzione di interventi sostenibili nei singoli siti. Non ha incidenza significativa, se non di carattere estremamente positivo.

L'azione chiave 6 ha effetti positivi sulla conservazione dei siti della rete Natura 2000 in quanto l'acquisizione di mezzi specificatamente forestali idonei, per dimensioni, capacità operative ed emissioni, al lavoro ed alla produzione aziendale diminuisce significativamente gli impatti delle fasi di lavoro del cantiere. Lo scopo dichiarato, e che si potrà conseguire con il finanziamento dell'adeguamento delle macchine forestali, è duplice: diminuzione degli impatti e contestuale aumento della sicurezza. La diminuzione degli impatti si ritiene elemento fondamentale per la conservazione e per l'esecuzione di interventi sostenibili, anche auspicabili, nei singoli siti. Non ha incidenza significativa, se non di carattere estremamente positivo a breve, medio e lungo termine.

L'azione chiave 7 localmente e/o temporaneamente, può esplicare un'azione non positiva nei riguardi della tutela delle specie faunistiche di interesse comunitario, non tanto relativamente agli interventi funzionali allo sviluppo di una fruizione pubblica dei boschi ma piuttosto per la fruizione pubblica vera e propria. L'arrivo di visitatori, più o meno consapevoli ed educati, a seguito degli interventi finanziati in attuazione dell'azione chiave, potrebbe comportare effetti quali un disturbo localizzato con riferimento a specie ed esemplari vegetali suscettibili di danneggiamento e specie faunistiche di maggior pregio. Inoltre il percorrimto conseguente all'aumento di fruizione potrebbe comportare locale aumento del costipamento e degradazione evoluzione pedologica, con possibili conseguenti fenomeni di erosione.

L'azione chiave 8 può esplicare un'azione positiva nei riguardi della tutela degli habitat naturali forestali comunitari presenti nelle Marche e delle loro infrastrutture di servizio. Dato però che gli interventi prevedono la temporanea o definitiva trasformazione dell'uso del suolo, a seconda della tipologia e della finalità dell'impianto, pur se questi sono da ispirare ad un'analisi del contesto ambientale e paesaggistico che preveda l'utilizzo delle sole specie autoctone del piano e dell'intorno, si ritiene che tale azione possa localmente (soprattutto gli impianti di una certa dimensione) comportare una localizzata diminuzione della biodiversità, in particolare di specie legate alla vegetazione erbacea ed all'agricoltura, per il progressivo aumento delle specie legate alla vegetazione arborea.



Luogo di emissione	Numero: 117/VAA_08	Pag. 21
Ancona	Data: 10/11/2008	

Trascurabile appare l'effetto di disturbo temporaneo specialmente negli impianti realizzati mediante apertura manuale delle buche, dove il disturbo è limitato alla sola presenza dell'uomo per periodi relativamente brevi. Anche l'uso di mezzi meccanici ha breve durata (1-2 giorni/ettaro)

Al contrario queste opere hanno un effetto negativo permanente sull'avifauna nel caso in cui vengano realizzate su vasta scala poichè vanno a modificare l'ambiente e creano condizioni favorevoli alla presenza di specie ornitiche forestali, ma sfavorevoli alle specie tipiche degli spazi aperti.

In particolare gli effetti sfavorevoli si registrano non tanto quando sono interessate dai rimboschimenti aree agricole, ma pascoli secondari in montagna.

Nei pascoli secondari e negli arbusteti presenti in aree con prevalenza di boschi è da evitare il rimboschimento delle radure, perché questa pratica causa la riduzione delle fasce ecotonali causando effetti negativi sulla diffusione di alcune specie segnalate nell'Allegato I della direttiva CEE.

Proprio nelle formazioni erbacee che si sviluppano nelle radure e nei piccoli spazi aperti che interrompono la continuità delle aree boscate trovano aree di nidificazione, rifugio e alimentazione la Tottavilla, la Coturnice (anche se non sembra verosimile la presenza dell'*Alectoris saxatilis* nelle Marche, come segnalato), il Succiacapre ecc.

Eventuali opere di rimboschimento su vasta scala che vadano ad interessare i pascoli aperti di origine secondaria vanno a ridurre l'ambiente favorevole per la sosta e l'alimentazione del Piviere tortolino, del Piviere dorato, del Calandro e della Starna italica e dei rapaci in genere.

Al contrario la creazione di impianti arborei di ridotte dimensioni in zone ad agricoltura intensiva o nei pascoli estesi alternati ad ampie superfici, in particolare se accanto alle specie arboree si impiantano specie arbustive tipiche dell'area, vanno a creare nuovi ecotoni favorevoli alla sosta, all'alimentazione ed in alcuni casi alla nidificazione di numerosi rapaci diurni di cui all'Allegato I della direttiva 79/409/CEE, dei Lanidi, in particolare dell'Averla piccola.

L'azione chiave 9, in stretta connessione con l'attuazione delle precedenti azioni chiave, soprattutto con l'azione chiave 5, si prefigge di risolvere quello che è l'attuale maggiore problema relativo alla realizzazione dell'obiettivo del PFR e di tutela dell'ambiente attuata mediante la selvicoltura.

L'elevata frammentazione della proprietà, la scarsissima propensione all'imprenditorialità, all'innovazione ed agli investimenti comuni, all'acquisizione di conoscenze forestali e ambientali, al pensare e pianificare il bosco nel suo complesso e non all'intestazione delle particelle catastali, costituiscono un notevole freno alla diffusione della gestione forestale sostenibile, alla realizzazione di piccole, ma efficienti, filiere locali, alla diminuzione degli impatti delle operazioni di cantiere, all'emersione del lavoro insicuro ed irregolare, alla pianificazione ed alla certificazione forestale, alla diffusione delle necessarie conoscenze e competenze normative, regolamentari e tecnico-realizzative degli interventi selvicolturali, di difesa del suolo e dell'ambiente in generale.

Tale azione chiave fa parte di quella serie di interventi che si prefiggono l'attuazione della gestione attiva sostenibile delle foreste finalizzata anche alla tutela ed al miglioramento ambientale e non ha incidenza significativa, se non di carattere estremamente positivo, soprattutto a medio e lungo termine.

L'azione chiave 10 non ha incidenza significativa anzi rappresenta un ottimo strumento per il controllo dell'attuazione del piano.

Lo studio di incidenza individua alcune misure di mitigazione che possono essere attuate a livello applicativo:

- la possibilità di sospensione dei lavori, per brevi e calibrati periodi, soprattutto nel caso ipotetico di più cantieri limitrofi, nei periodi di nidificazione e riproduttivo delle specie faunistiche di interesse prioritario segnalate nelle schede descrittive dei siti Natura 2000, secondo quanto raccomandato in proposito anche dalle vigenti misure di conservazioni nazionali e regionali o di quanto in merito indicheranno i piani di gestione dei siti;



Luogo di emissione	Numero: 117/VAA_08	Pag. 22
Ancona	Data: 10/11/2008	

- la possibilità di lasciare, in prossimità di siti di nidificazione di specie faunistiche di interesse comunitario delle fasce di bosco ad evoluzione libera o controllata (con limitati, gradualmente e capillari interventi gestionali).

Per quel che riguarda la fruizione pubblica dei boschi, l'azione chiave 7, che di fatto può incentivare la frequentazione di ambienti naturali boscati protetti, può risultare un'azione impattante, per la faunaselvetica. È pertanto necessario, come per altro indicato nello studio di incidenza, prevedere che tale attività sia regolamentata e monitorata, almeno in determinati delicati periodi (es. periodo di nidificazione/riproduttivo), e che vengano privilegiate aree di minore interesse naturalistico, al fine di limitare il verificarsi di fenomeni che possano interferire con l'eco-etologia delle specie animali (disturbo diretto, avanzi di cibo, ecc.).

2.5.2 Criticità individuate nei pareri degli Enti Gestori delle Aree Protette di cui all'art.5 del DPR 357/1997

Con nota prot. 0466526|02/09/2008|R_Marche|GRM|VAA_08|A è stato acquisito al protocollo regionale il parere dell'**Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini**. Tale parere è positivo a condizione che il PFR venga adeguato e integrato sulla base delle seguenti considerazioni:

Considerazioni di carattere generale

- I possibili effetti nei confronti delle specie faunistiche e floristiche e degli habitat tutelati nell'ambito dei Siti Natura 2000 e delle aree protette potranno essere accuratamente valutati, caso per caso, soltanto nell'ambito delle procedure di Valutazione di Incidenza degli strumenti particolareggiati di pianificazione.
- Risulta necessario prevedere limitazioni più stringenti per quegli interventi forestali che vengano effettuati al di fuori di una adeguata pianificazione, stabilendo che tali interventi debbano comunque avvenire in coerenza con gli indirizzi della *Carta degli indirizzi di intervento dell'Inventario Forestale regionale*, oltre che con gli indirizzi gestionali delle singole aree protette.

Considerazioni specifiche

- *Cap. 6.2 – Tipologie degli interventi pubblici forestali.* Prevedere un'azione chiave "interventi finalizzati alla conservazione e ricostituzione degli originari ecosistemi forestali naturali.
- *Cap. 7.3 – Interventi selvicolturali regionali con finalità anti incendio boschivo.* All'interno delle aree protette, gli interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione incendi boschivi devono essere programmati in accordo con gli Enti Gestori delle aree protette e in coerenza dei Piani Antincendio Boschivo redatti ai sensi della l. n. 353 del 21/11/2000, art. 8 comma 2, sulla base delle indicazioni del "Manuale tecnico di pianificazione antincendi boschivi nelle aree protette". In ogni caso, gli interventi che prevedono la ripulitura delle aree perimetrali devono essere valutati preventivamente caso per caso in relazione all'effettivo rischio incendio e limitati alle aree che tendono ad invadere radure e campi abbandonati, mantenendo tuttavia una fascia di "mantello" arbustivo.
- *Cap. 8 – Ulteriori interventi di interesse regionale da incentivare.* Gli "Incentivi per l'allungamento dei turni negli ecosistemi rari o di particolare pregio" devono essere inseriti tra gli interventi pubblici fondamentali di cui al Cap. 6.2 al fine di garantire il rispetto dei *criteri generali di intervento per una gestione sostenibile*, di cui al DM del 16/06/2005 e, in particolare, del punto 4) relativo al "Mantenimento, conservazione e adeguato sviluppo della diversità biologica negli ecosistemi forestali".
- *Cap.10 – Indirizzi per la gestione del demanio forestale regionale e priorità in merito alle eventuali acquisizioni di nuovi terreni.* Prevedere che la gestione (comprese le eventuali concessioni di uso a terzi) delle aree di demanio forestale ricadenti all'interno di aree naturali protette avvenga in stretto accordo con gli enti gestori delle aree protette e nel rispetto dei loro indirizzi gestionali.



Luogo di emissione	Numero: 117/VAA_08	Pag. 23
Ancona	Data: 10/11/2008	

- Cap.12 – *Indirizzi di gestione forestale sostenibile*. Prevedere che nelle aree protette l'allargamento delle piste forestali non può essere consentito, salvo casi eccezionali e previo nulla osta dei relativi enti gestori. È necessario specificare che, nelle aree protette, l'autorizzazione del relativo ente gestore sia necessaria anche per gli interventi di manutenzione straordinaria o comunque ripulitura, qualora siano previsti movimenti di terra.
- Cap. 12.5 – *Indirizzi di gestione forestale sostenibile per i boschi ricadenti nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette*. Si condivide di estendere gli indirizzi della rete Natura 2000 alle aree protette e si rende pertanto necessario sostituire la parola “estendibili” con “estesi”.
- Cap. 13.6 – *Le priorità e i criteri per la concessione dei finanziamenti* Si rileva la necessità di recepire quanto contenuto all'art. 7 della L. n. 394/1991 (misure di incentivazione) circa le priorità nella concessione di finanziamenti, anche da parte delle regioni, a soggetti pubblici o privati. Resta inteso che gli interventi finanziabili dovranno risultare coerenti con le strategie e con gli indirizzi gestionali dell'area protetta.
- Cap. 14 – *Indirizzi gestionali regionali per gli habitat forestali dei siti Natura 2000*. Prevedere interventi finalizzati alla conservazione e alla ricostituzione degli originari ecosistemi forestali. Affinché tali indirizzi possano trovare concreta applicazione è tuttavia necessario che essi vengano tradotti in norma chiare e cogenti nell'ambito degli strumenti di pianificazione, nonché nelle Misure di conservazione dei Siti Natura 2000 in attuazione del DM 17/10/2007.
- Cap.16 – *Norme tecniche di attuazione del Piano Forestale Regionale*. All'art. 3 (efficacia del Piano) è necessario prevedere che, nelle more di adozione degli strumenti di pianificazione e regolamentari, gli interventi selvicolturali devono comunque avvenire nel rispetto della “Carta degli indirizzi di intervento” dell'Inventario forestale Regionale, oltre che, all'interno delle aree Naturali Protette, degli indirizzi gestionali per queste previasti.

Rispetto a tali considerazioni è opportuno precisare quanto segue:

Per l'osservazione relativa al Cap. 6.2, concernente la richiesta di inserimento dell'Azione chiave “interventi finalizzati alla conservazione e ricostituzione degli originari ecosistemi forestali naturali” si precisa che la proposta è di fatto contenuta nell'Azione chiave 1 del Piano, attuata principalmente dalle Tipologie di intervento pubblico nn. 2, 3 e 5. Può risultare tuttavia opportuno prevederlo come intervento pubblico forestale da incentivare nel cap. 6 del piano.

Per l'osservazione relativa al cap. 7.3 si ritiene che gli interventi selvicolturali di prevenzione incendi boschivi debbano essere effettuati in coerenza con la pianificazione antincendio dei Parchi; il “preventivo accordo” richiesto in integrazione è implicito nel nulla osta che i Parchi devono rilasciare per gli interventi.

L'osservazione relativa al Cap. 8 è stata recepita e il Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca ha apportato la relativa modifica al Piano.

Per l'osservazione relativa al cap 10 si precisa che gli interventi devono essere coerenti con i piani e regolamenti dei Parchi, e l'Ente Parco deve rilasciare il nulla osta sugli interventi e per i piani di gestione e particolareggiati forestali.

Per l'osservazione relativa al cap 12 è necessario rilevare che il richiesto divieto di allargamento è non coerente con le previsioni della legge forestale regionale che prevede perfino l'apertura di nuove piste per dimostrate esigenze derivanti dall'assenza di viabilità forestale. In ogni caso si può specificare di “evitare gli allargamenti delle piste in area protetta e condizionare gli stessi a casi eccezionali ed esigenze motivate”. Il nulla osta da parte del parco è già previsto.

Per l'osservazione relativa al Cap. 13.6, si precisa che è l'art. 4, comma 2, della legge forestale che stabilisce le priorità, riportate di conseguenza nel PFR (art. 4 dello stesso PFR). Il citato art. 7 della L. n. 394/91 fa riferimento alla priorità “nell'attribuzione di finanziamenti statali e regionali richiesti” per diverse categorie di interventi tra cui “opere di conservazione e restauro del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali” e non risulta pertanto in contrasto con quanto indicato dal PFR. Si precisa



Luogo di emissione	Numero: 117/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 10/11/2008	24

inoltre che, per diverse misure forestali del PSR, è già prevista una priorità per finanziare gli interventi ricadenti in area protetta.

L'osservazione relativa al Cap.14 in parte ricompresa nelle considerazioni relative al cap. 6.2, in base alle quali è stato inserito un ulteriore intervento da incentivare avente come finalità proprio quella di ricostituzione di habitat. Per quanto riguarda l'introduzione di norme cogenti nell'ambito del recepimento del DM 17/10/2007, si precisa che tale ambito normativo esula dalle competenze del PFR e della relativa procedura di VAS.

Per l'osservazione al Cap.16 è necessario precisare che la cartografia inventariale è di utile riferimento per il settore e per gli enti delegati alle competenze in materia, ma è di grande scala e con un errore calcolato intorno al 8 %. Prescrivere il rispetto degli interventi selvicolturali a quanto indicato in tale carta potrebbe comportare il generarsi di errori.

Con nota prot. 0561363|03/10/2008|R_Marche|GRM|VAA_08|A è stato acquisito al protocollo regionale il parere della Provincia di Pesaro Urbino, quale Ente Gestore della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo. Il parere dell'ente gestore della Riserva Statale "Gola del Furlo" è favorevole subordinatamente alle seguenti condizioni:

- a. Non vengono condivise le considerazioni riportate al paragrafo 3.3.4.2 del Piano Forestale "Funzione naturalistica e funzione culturale paesaggistica" relativamente alla presunta funzione positiva della gestione a ceduo di gran parte dei soprassuoli boscati. Vengono adottati legami con la "tradizione", quando questa si estende all'indietro per un breve periodo di tempo. Le tagliate a ceduo in determinati casi rappresentano elementi di disturbo che "minano" gli elementi costitutivi del territorio e del paesaggio boscato. Piuttosto che tendere alla conservazione di un paesaggio recentemente costruitosi e sottoposto ad una perturbazione permanente, risulta quindi necessario andare verso la ricostituzione dei sistemi agroforestali davvero tipici del paesaggio marchigiano, così come peraltro viene contemplato per azione chiave 8 nello studio di incidenza. Per quanto riguarda il contributo delle foreste al ciclo globale del carbonio, si ritiene che un contributo sensibile possa avvenire solo con una espansione dei cicli e un aumento delle biomasse, specie quelle legnose, presenti in foresta.
- b. Nello studio di incidenza si fa riferimento alla possibilità di escludere dalla valutazione di incidenza gli interventi ricadenti nelle aree Natura 2000 che non alterano la conservazione delle risorse naturali del sito stesso. Si ritiene immotivata l'esclusione dei tagli a raso di qualsiasi tipo, a prescindere dalla loro estensione. L'asportazione di una porzione di soprassuolo determina sempre uno shock nell'ambiente forestale e in un contesto in rapida evoluzione come quello delle foreste marchigiane è opportuno valutare sempre le conseguenze di un intervento comunque incisivo.
- c. Estendere quanto previsto al punto B delle conclusioni dello studio di incidenza, e cioè che occorre "evitare, qualora ci siano razionali e realistiche alternative della forma di governo e del tipo di trattamento determinate dalle condizioni stazionali [...] di effettuare ceduazioni a ceduo semplice o matricinato negli habitat 9210, 9110, 9150, 9220, 9180, 91E0, 92A0", anche alle cerrete di ogni tipo, alle formazioni miste di faggio e carpino bianco e, in generale, ad ogni tipo di formazione forestale in cui vegetino piante di prima grandezza.
- d. Si esprime dissenso per qualsiasi ceduazione all'interno delle aree demaniali
- e. Si ritiene opportuna una specifica relativamente all'abbandono di corpi boschivi maturi e stramaturi alla libera evoluzione. Si ritiene indispensabile l'applicazione dello status di libera evoluzione a corpi boschivi da individuare, che si trovino in condizioni di maturità e questo a prescindere dalle loro caratteristiche forestali in senso stretto, ovvero dalla loro composizione specifica.



Luogo di emissione	Numero: 117/VAA_08	Pag. 25
Ancona	Data: 10/11/2008	

Rispetto a tali considerazioni è opportuno precisare quanto segue:

Per l'osservazione riportata alla lettera a) si richiama che nel capitolo 12 "indirizzi di gestione forestale sostenibile", propedeutico alla prossima revisione delle vigenti prescrizioni di massima e polizia forestale, si indicano modalità ed opportunità per valutare quanto richiesto dalla Riserva del Furlo (allungamento dei turni ed aumento della provvigione) ed inoltre le azioni chiave del Piano e le tipologie degli interventi forestali pubblici non sono rivolte a incentivare, favorire o indennizzare il governo a ceduo.

Per l'osservazione riportata alla lettera b) si concorda col fatto che per i tagli di utilizzazione finale e rinnovazione dei cedui e delle fustaie, condotti non solo a raso, sia necessaria la valutazione di incidenza. Ai sensi della l.r. n. 6/2007, la Giunta regionale, dovrà emanare linee guida per la valutazione di incidenza, in cui verranno individuati anche gli interventi che non necessiteranno di valutazione di incidenza; ovviamente le esclusioni previste terranno conto delle effettive interazioni ecologiche tra le tipologie di interventi e le risorse da tutelare.

Per l'osservazione riportata alla lettera c) è opportuno precisare i seguenti elementi:

- la procedura di valutazione di incidenza è prioritariamente finalizzata alla tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario; la tutela di ogni altra componente ecosistemica diviene prioritaria quando funzionale al mantenimento degli obiettivi di conservazione del Sito (o dei Siti) interessati.
- La tutela delle le faggete miste a carpino bianco è già contenuta nelle prescrizioni di massima che prevedono la conversione all'altofusto obbligatoria oltre i 40 anni di età.

In linea generale, l'osservazione presentata non riporta motivazioni ecologiche tali da rendere necessario estendere, nell'ambito della procedura di valutazione di incidenza del PFR, il divieto di ceduzione a tipologie di boschi non specificamente protetti da altra normativa. È comunque nelle possibilità dell'Ente gestore dell'area protetta predisporre strumenti regolamentari finalizzati alla salvaguardia delle risorse alla cui tutela è preposto.

La richiesta di vietare la ceduzione nel demanio forestale regionale di cui all'osservazione riportata alla lettera d), è accompagnata dalla citazione del RDL n. 3267/1923 che prevede che la gestione forestale del demanio debba essere "norma ed esempio ai selvicoltori nazionali". Nel capitolo 10 "indirizzi per la gestione del demanio forestale regionale ecc." è previsto che sia vietato il governo a ceduo semplice e matricinato. Ciò vuol dire che possono effettuarsi solo tagli, se previsti dai piani di gestione e particolareggiati forestali, a ceduo a sterzo o composto, forme di governo molto meno impattanti e poco (ceduo composto) o non presenti (ceduo a sterzo) nelle Marche, affinché il demanio forestale regionale possa essere proprio di "esempio ai selvicoltori" privati, per divulgare e far vedere e conoscere questi tipi di trattamento dei cedui che conservano maggiormente, soprattutto nel corso del primo anno post taglio, la risorsa suolo. A queste prove di taglio si potranno accompagnare dimostrazioni, divulgazione e manifestazioni culturali su tradizioni perse od in via di scomparsa quale ad es. la produzione di carbonella.

Per l'osservazione riportata alla lettera e) è opportuno precisare che sulla base dei dati del Progetto UTILFOR del CFS si evince che i boschi marchigiani siano già in stragrande maggioranza in libera evoluzione per motivi socio-economici. La Carta forestale regionale individua i boschi da destinare preferibilmente all'evoluzione libera.

Con nota prot. 0614972|30/10/2008|R_Marche|GRM|VAA_08|A è stato acquisito al protocollo regionale il parere del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, che riporta le seguenti osservazioni:

- a. Rispetto a quanto riportato al punto 3.3.4 del PFR si esprime perplessità relativamente all'indicazione dei boschi per la funzione di produrre biomasse, analogamente si esprime



Luogo di emissione	Numero: 117/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 10/11/2008	26

- perplexità sull'effettiva fattibilità per la possibilità di produrre biomasse da foreste artificiali citata nell'azione chiave 8;
- b. Relativamente al capitolo 6 "tipologie di interventi pubblici forestali", non si concorda con quanto dichiarato rispetto alla necessità ecologica, da parte dei boschi, di essere gestiti: si osserva che qualsiasi ecosistema trova la sua strada, soprattutto senza interventi antropici.
- c. Per quanto riguarda il capitolo 7 "interventi forestali regionali di prevenzione degli incendi boschivi", si osserva che la turnazione dichiarata nei cedui di 25-50, a fronte dei 10-15 anni dei turni, può portare ad una perdita della capacità pollonifera;
- d. Per le opere di esbosco è necessario utilizzare animali da soma; l'utilizzo dei mezzi meccanici dovrà essere consentito solo sulle piste esistenti, è vietato lo scivolamento e il trascinarsi dei tronconi a terra; utilizzare le cabalette;
- e. Per i boschi cedui, i lavori di taglio e di esbosco dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° novembre il 30 marzo;
- f. Per le fustaie i lavori di taglio dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 30 settembre;
- g. Per i cedui oltre una volta e mezzo il turno, oppure a 30 anni, deve essere obbligatorio l'avviamento a fustaia. In un bosco vecchio gli alberi hanno perduto, o hanno affievolito, la capacità pollonifera: continuare a ceduare può comportare danni ecologici ed economici
- h. Riserva di matricine nei cedui: devono essere lasciate a dote del bosco 60 matricine/ha vecchie di due turni (dove presenti) e 3 matricine/ha vecchie di tre turni (dove presenti); inoltre deve essere preservato dal taglio un numero di polloni tali che, unitamente al numero di matricine di cui sopra, restino complessivamente a dote del bosco almeno 250 piante /ha, distribuite in maniera non omogenea sul terreno (rilascio a gruppi; in alternativa si dovrà procedere ad una ceduzione con riserva di 150 matricine/ha e il completo rilascio di una superficie pari al 10% dell'area sulla quale si intende intervenire (il 10% della superficie relativa al progetto non va toccata)
- i. Per le fustaie, nei tagli intercalari occorre consentire il taglio di non più del 20% della provvigione e i turni dei tagli intercalari non devono essere inferiori a 30 anni; nei tagli di sementazione (150-180) occorre consentire il prelievo di non oltre il 30%-35% della provvigione; non sono consentiti tagli di sgombero; bisogna tendere a provvigioni di almeno 500 m³/ha;
- j. Occorre riconoscere varie importanze dei boschi:
- Che i boschi fanno parte di ecosistemi importantissimi che ospitano una straordinaria biodiversità comprendente taxa di alberi, arbusti, suffrutivi, erbe, muschi, licheni, funghi e alche, batteri, invertebrati, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi, che interagiscono in maniera complessa tra loro a formare reti trofiche;
 - Che una gestione che miri ad ottenere fustaie disetanee multiplane a mosaico comporta, oltre che un aumento del valore ecosistemico, anche un aumento del valore economico del bosco e un migliore assetto idrogeologico;
 - Che, nonostante anche il governo di un bosco a ceduo effettuato secondo moderne concezioni e con metodi non invasivi costituisca un importante habitat per molti taxa animali, nelle aree protette non è opportuno destinare a tale tipo di governo del bosco una superficie pari al 20% della superficie boscata complessiva;
 - Che il bosco, se gestito secondo moderne concezioni e con metodi non invasivi, può rappresentare una forma di ricchezza oltre che un insieme di ecosistemi complessivamente relazionati;
 - Che il bosco, se gestito secondo moderne concezioni e con metodi non invasivi, può rappresentare un serbatoio di carbonio significativo, la cui massa potrebbe essere notevolmente aumentata;



Luogo di emissione	Numero: 117/VAA_08	Pag. 27
Ancona	Data: 10/11/2008	

- Che la normativa vigente salvaguarda i diritti di uso civico dei naturali.

Rispetto a tali considerazioni è opportuno precisare quanto segue:

Le osservazioni riportate alle **lettere a e b**, per quanto pienamente condivisibili, non contengono una richiesta di variazione degli elementi di piano.

L'osservazione riportata alla **lettera c** è ricompresa nella lettera g e relativa prescrizione.

Per l'osservazione riportata alla **lettera d**, l'utilizzo di animali da soma può essere incentivato, ma non prescritto. Per le opere di esbosco che si svolgono nelle aree naturali Protette e nei Siti Natura 2000 ; l'utilizzo dei mezzi meccanici dovrà essere consentito solo sulle piste esistenti, è vietato lo scivolamento e il trascinarsi dei tronconi a terra; utilizzare le cabalette.

Le osservazioni riportate alle **lettere e ed f** limitano i periodi di taglio già riportati all'art. 25 (per i cedui) "Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali e delle Norme per la gestione dei boschi marchigiani" di cui alla DGR n.2585 del 6 novembre 2001, che riporta:

"1. Nei boschi cedui è possibile procedere al taglio di maturità nei periodi seguenti:

- cedui fino a 500 m. s.l.m.: 15 ottobre – 31 marzo
- cedui tra i 500 m. ed i 1000 m. s.l.m.: 1 ottobre – 15 aprile;
- cedui oltre i 1000 m. s.l.m.: 15 settembre – 30 aprile.

2 - Qualora ricorrano circostanze speciali ed eccezionali, l'Ente competente per territorio può variare la durata di detto periodo per un massimo di 30 giorni per i boschi cedui puri o a prevalenza di faggio e di 15 giorni per gli altri cedui."

La possibilità di ridurre il periodo di svolgimento dei lavori è data, oltre che dal comma 2 del citato art.25, anche dalla DGR 1471/2007, all'allegato 4, punto 2, l'addove indica, tra le attività da regolamentare, che "gli interventi selvicolturali di fine turno a carico dei cedui e delle fustaie saranno sospesi nel periodo di riproduzione delle specie faunistiche (...) per le quali i siti sono stati istituiti e qualora gli ambiti di intervento costituiscano habitat riproduttivo delle stesse specie". L'osservazione riportata viene recepita, nei contenuti, dall'applicazione della vigente normativa regionale relativa alle misure generali di conservazione.

Le osservazioni riportate alle **lettera g, h, i** non possono essere introdotta come prescrizione all'interno di un Piano Forestale che uno strumento di indirizzo strategico ma è opportuno che nel Piano forestale siano dati indicazione in ordine alle prescrizioni di massima, inserendo nel capitolo 12.1 del Piano la seguente dicitura: "nelle prescrizioni di massima occorre valutare l'opportunità di prevedere prescrizioni particolari per i cedui e le fustaie ricadenti in aree della Rete Natura 2000 ed in Aree Naturali Protette, integrando la commissione forestale prevista dalle stesse prescrizioni con rappresentanti degli Enti gestori delle Aree Naturali protette e dei Siti Natura 2000".

L'introduzione di queste previsioni nelle prescrizioni di massima assume una forza più cogente che non se fosse inserita semplicemente nel PFR, attuando l'integrazione tra vincolistica idrogeologica, paesaggistica e ambientale.

Si condividono pienamente le puntualizzazioni riportate alla **lettera j**. Anche se non esplicitamente riportate nel paragrafo relativo alle funzioni dei boschi, parte delle azioni del PFR mirano ad una gestione sostenibile del bosco nella sua accezione più ampia (anche ecosistemica). Il contenuto dell'osservazione riportata alla lettera j non richiede modifiche del PFR.

Con nota prot 417840|01/08/2008|R_Marche|GRM|VAA_08|A il Parco Regionale del San Bartolo ha presentato le proprie osservazioni sulla base della richiesta della Regione Marche riportata al punto 2.1.2 del presente documento istruttorio, agli Enti Gestori delle Aree Protette regionali. La nota presentata rileva l'adeguatezza dello studio di incidenza sul Piano forestale e concorda sulla previsione di effetti sostanzialmente positivi derivanti dal piano, esprimendo pertanto un parere favorevole.



Luogo di emissione	Numero: 117/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 10/11/2008	28

3. ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Tutto ciò premesso si propone:

DI ESPRIMERSI in ordine alle osservazioni e controdeduzioni presentate così come previsto all'articolo 12, comma 1 del D.lgs 152/2006 in merito al Piano Forestale Regionale, autorità procedente Giunta Regione Marche, Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca;

DI ESPRIMERE ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.lgs 152/2006., in merito al Piano Regionale Forestale **giudizio di compatibilità ambientale positivo**, come di seguito motivato: **il Piano Forestale Regionale rispetta i principi di sostenibilità sanciti a livello regionale e la sua attuazione non comporta effetti negativi significativi sull'ambiente**. Al fine di minimizzare il rischio di insorgere di effetti negativi in sede di attuazione degli interventi e per poter accertare, anche in futuro, l'assenza di tali effetti è necessario ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1. Integrare il punto 10 del paragrafo 12.1 (*Indirizzi di gestione forestale sostenibile validi per tutti i boschi*), a seguito dell'elenco delle tipologie di boschi, con la seguente frase :*"Nei casi soggetti ad autorizzazione, allegato alla domanda deve essere presentato uno studio preventivo, finalizzato alla scelta della migliore tipologia gestionale, che analizzi in particolare le emergenze e le vulnerabilità idrogeologiche, vegetazionali e faunistiche e che adotti il medesimo schema metodologico di cui al DPR 357/1997, allegato G."*
2. Il piano di monitoraggio indicato al capitolo 7 del rapporto ambientale di VAS deve essere integrato indicando i tempi e i ruoli dei vari soggetti coinvolti. In particolare è necessario prevedere la trasmissione di un report di sintesi sul monitoraggio degli effetti con cadenza quinquennale da parte dell'Autorità procedente all'Autorità competente, in cui vengono riportati anche gli indicatori sugli effetti valutati.
3. La valutazione degli effetti sui vari aspetti ambientali e in particolare sulla biodiversità (di cui alla lettera b del capitolo 7 del rapporto ambientale del Piano Forestale) dovrà essere sviluppata anche utilizzando gli indicatori previsti per il monitoraggio delle misure forestali del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2007-2013, ed in particolare:
 - d. Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo:
 - i. alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale (ha);
 - ii. a migliorare la qualità dell'acqua (ha);
 - iii. ad attenuare i cambiamenti climatici (ha);
 - iv. a migliorare la qualità del suolo (ha);
 - v. a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre (ha).
 - e. Ripristino della biodiversità (contributo al mancato peggioramento dell'indice).
 - f. Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale (contributo % al mantenimento/miglioramento della biodiversità di habitat forestali di alto pregio naturale)
4. I piani di gestione o di assestamento forestale redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile che siano coerenti con il presente Piano Forestale Regionale (PFR), salvo introduzione di una nuova normativa che li escluda dalle procedure di VAS, possono utilizzare nel procedimento di verifica di VAS tutte le informazioni e le valutazioni già effettuate nella presente procedura di VAS del Piano Forestale Regionale.



Luogo di emissione	Numero: 117/VAA_08	Pag. 29
Ancona	Data: 10/11/2008	

DI ESPRIMERE parere positivo per la Valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del DPR n. 357/97 e successive modifiche e integrazioni per il Piano Forestale Regionale con le seguenti prescrizioni:

1. ferme restando le norme previste dal DPR 357/1997 e ss.mm.ii., gli strumenti particolareggiati di pianificazione che ricadono parzialmente nei Siti designati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e/o 79/409/CEE, dovranno considerare il territorio oggetto di piano come un sistema ecologico omogeneo e pertanto nella pianificazione dovranno tenere conto delle emergenze naturalistiche presenti;
2. gli interventi forestali che vengono effettuati al di fuori della pianificazione, dovranno comunque essere coerenti con gli indirizzi della Carta degli indirizzi di intervento dell'Inventario Forestale regionale (qualora applicabili in relazione alla situazione realmente rilevata sul terreno), oltre che con gli indirizzi gestionali delle singole aree protette.
3. tra gli interventi da incentivare di cui al capitolo 6 del PFR, introdurre un azione chiave "interventi finalizzati alla conservazione e ricostituzione degli originari ecosistemi forestali naturali";
4. gli interventi selvicolturali di prevenzione incendi boschivi (di cui al cap. 7.3 del PFR), qualora ricadono all'interno di Aree Naturali Protette devono essere effettuati anche in coerenza con la pianificazione antincendio dei Parchi;
5. inserire gli "Incentivi per l'allungamento dei turni negli ecosistemi rari o di particolare pregio" di cui al Cap. 8 del PFR (*Ulteriori interventi di interesse regionale da incentivare*) tra gli interventi pubblici fondamentali di cui al Cap. 6.2 al fine di garantire il rispetto dei *criteri generali di intervento per una gestione sostenibile*, di cui al DM del 16/06/2005 e, in particolare, del punto 4) relativo al "Mantenimento, conservazione e adeguato sviluppo della diversità biologica negli ecosistemi forestali".
6. Integrare l'elenco di cui al Cap.12.1 con l'aggiunta di un punto 9-bis) "nelle Aree Naturali Protette e nei Siti Natura 2000 evitare gli allargamenti delle piste e condizionare gli stessi a casi eccezionali ed esigenze motivate; tali esigenze dovranno essere opportunamente valutate in sede autorizzativa dell'intervento"
7. al termine dell'ultimo capoverso del paragrafo 2.5 del PFR, sostituire il termine "estensibili" con "da estendere";
8. evitare, qualora ci siano razionali e realistiche alternative della forma di governo e del tipo di trattamento determinate dalle condizioni stazionali, dai parametri bioecologici e selvicolturali, di effettuare ceduazioni a ceduo semplice o matricinato negli habitat 9210, 9110, 9150, 9220, 9180, 91E0, 92A0
9. qualora gli interventi relativi alla fruizione previsti nell'azione 7 del PFR ricadano in aree della Rete Natura 2000, prevedere che gli enti gestori dei Siti adottino adeguate misure di regolamentazione della possibile fruizione, e opportune misure di monitoraggio al fine di limitare o evitare il verificarsi di fenomeni che possano interferire con l'eco-etologia delle specie animali
10. Inserire nel capitolo 12.1 del Piano la seguente dicitura: "nelle prescrizioni di massima occorre valutare l'opportunità di prevedere prescrizioni particolari per i cedui e le fustaie e per le modalità di esbosco di interventi ricadenti in aree della Rete Natura 2000 ed in Aree Naturali Protette, integrando la commissione forestale prevista dalle stesse prescrizioni con rappresentanti degli Enti gestori delle Aree Naturali protette e dei Siti Natura 2000".

Il presente decreto è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Gaia Galassi.

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Velia Cremonesi)



Luogo di emissione	Numero: 117/VAA_08	Pag.
Ancona	Data: 10/11/2008	30

- ALLEGATI -

NO